



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Dipartimento Politiche europee**  
*SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE*

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione europea

Senato della Repubblica  
Ufficio Rapporti con le istituzioni  
dell'Unione europea

e, p.c., ai Nuclei di valutazione degli atti UE di

Ministero della Transizione ecologica

Ministero dello Sviluppo economico


Ministero dell'Economia e delle finanze

Ministero degli Affari esteri  
e della cooperazione internazionale

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione sulla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) - COM(2021)558 final**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero della Transizione ecologica in merito alla proposta di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
f.to Daria Provvidenza Petralia



## Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di **Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione)**

- **Codice della proposta:** COM(2021) 558 del 14/07/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0203(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Transizione Ecologica

\* \* \*

### Premessa: finalità e contesto

Il 14 luglio la Commissione europea ha presentato il **pacchetto di misure denominato "Fit for 55"** al fine di allineare la legislazione corrente al nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e realizzare un'Europa climaticamente neutra entro il 2050. Il pacchetto si compone di 3 Comunicazioni, 8 Regolamenti, 5 Direttive e 2 Decisioni.

Tale pacchetto interessa infatti un'ampia gamma di settori economici, tra cui l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, i trasporti, l'uso del suolo, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissione.

**L'efficienza energetica è un settore chiave di azione**, senza il quale non è possibile realizzare la piena decarbonizzazione dell'economia dell'Unione. La direttiva Efficienza energetica - modificata nel 2018 nel contesto del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" - ha voluto fissare un nuovo **obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 pari ad almeno il 32,5 %** (rispetto al consumo energetico previsto nel 2030); da quanto però emerso nei piani nazionali per l'energia e il clima, i contributi nazionali degli Stati membri sembrano ancora non allineati al livello di ambizione dell'Unione per il 2030. La valutazione dei Piani nazionali energia e clima mostra, infatti, un'ambizione aggregata di efficienza energetica pari a una riduzione del 29,7% per il consumo di energia primaria e del 29,4% per il consumo di energia finale. Permane pertanto un divario rispetto all'obiettivo 2030 di circa 2,8 pp per il consumo di energia primaria e 3,1 pp per il consumo di energia finale.

La valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione sul rafforzamento dell'ambizione climatica europea al 2030 "Stepping up Europe's 2030 climate ambition", di settembre 2020, indica che il consumo di energia primaria e finale dovrebbe diminuire rispettivamente di circa il 39-41% e il 36-37% per raggiungere almeno il 55% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.

Pertanto, nella **rifusione della Direttiva sull'efficienza energetica l'obiettivo a livello UE è stato innalzato e reso vincolante, pari ad una riduzione del 9% rispetto alle proiezioni al 2030**

**del Reference scenario 2020** (basato sui contributi attesi dai Piani Nazionali Energia e Clima). Se comparato all'obiettivo della direttiva 2018 (**Reference scenario 2007**) sarebbe pari a circa -36% per il consumo di energia finale e -39% per il consumo di energia primaria. Il contributo degli Stati membri per concorrere a tale obiettivo sarà calcolato attraverso una formula ed una traiettoria; la Commissione potrà richiedere misure aggiuntive agli Stati membri non conformi.

Il ruolo chiave dell'efficienza energetica è sostenuto dal rafforzamento del **principio "l'efficienza energetica al primo posto"**, riconosciuto come un principio guida della politica energetica dell'Unione in tutti i settori non solo quello energetico.

Inoltre nella rifusione della Direttiva: viene innalzato l'obbligo di nuovi risparmi energetici annui per ogni Stato membro dal 2024; vengono rafforzati gli obblighi nel settore pubblico; vengono previste ulteriori misure per contrastare la povertà energetica; vengono richiesti audit energetici per le imprese in base ai consumi annui; viene posta attenzione sui consumi energetici dei data centre.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta di Direttiva fonda la sua **base giuridica sull'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, che costituisce la base giuridica per le misure in materia di energia. In particolare le misure proposte mirano a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori e lungo l'intera catena energetica e perseguono quindi l'obiettivo specifico di cui all'articolo 194, paragrafo 1, lettera c) ossia promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta di Direttiva rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE; l'efficienza energetica infatti ha acquisito un'importanza centrale per il raggiungimento degli obiettivi climatici europei al 2030 e 2050, in stretta correlazione con settori strategici quali la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, i cambiamenti climatici, il mercato interno e lo sviluppo economico e sociale. Pertanto, l'azione dell'Unione è necessaria per assicurare che gli Stati membri contribuiscano all'obiettivo vincolante di efficienza energetica a livello UE e che tale obiettivo sia conseguito collettivamente e in modo efficiente in termini di costi.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità, atteso che le modifiche proposte al quadro normativo previgente non vanno oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi ambiziosi in termini di efficienza energetica relativi e conseguenti all'aumento dell'obiettivo climatico per il 2030 (riduzione del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra).

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La proposta di Direttiva si inquadra, come detto, nel novero dei provvedimenti del pacchetto "Fit for 55", che è stato accolto con favore dall'Italia pur tenendo ben presente che gli obiettivi proposti a livello UE sono piuttosto sfidanti e richiedono un significativo incremento del livello di

ambizione su tutti i settori oggetto di revisione. **A tale incremento di ambizione non sembra sempre corrispondere un'adeguata flessibilità per gli Stati membri di calare i singoli target settoriali nelle specifiche realtà nazionali, con una potenziale perdita complessiva di efficienza ed efficacia delle azioni.**

In generale, con riferimento al **settore dell'efficienza energetica** la proposta di Direttiva deve essere valutata attentamente, atteso che l'Italia è tra gli Stati membri che finora hanno mostrato maggiore ambizione a livello di Piano Nazionale Energia e Clima, con numerose politiche attive finalizzate a tale scopo e con nuove risorse stanziare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate all'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici.

#### **4. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Il progetto, come evidenziato, assume grande importanza nel quadro generale del perseguimento degli obiettivi climatici europei e nazionali.

Allo stato attuale vi sono però alcuni aspetti specifici da valutare ai fini di rendere il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e le azioni ad esso mirate efficaci.

Da valutare **l'esclusione dal conteggio ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica dei risparmi derivanti dalla combustione diretta di fonti fossili** dal 2024 che risulterebbe particolarmente sfidante per gli usi industriali dove l'elettrificazione non è, almeno al momento, possibile.

Sono inoltre necessari dei chiarimenti sulla convivenza di tale proposta con la proposta di **estensione dell'ETS agli edifici**. Le due norme vengono considerate complementari, ma fra le misure obbligatorie della direttiva efficienza sembrerebbe non si possano conteggiare quelle derivanti dall'ETS.

Infine, in merito **all'obbligo di rinnovamento annuale della superficie degli edifici pubblici** andrebbero tenuti in considerazione i vincoli sugli edifici storici, aspetto che per l'Italia assume un peso notevole.

#### **5. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Le prospettive negoziali sono orientate a far sì che **i contributi richiesti siano equamente distribuiti fra Stati membri** senza penalizzare paesi come l'Italia che hanno già mostrato molta ambizione. Da primissime analisi risulterebbe che l'incremento dell'obbligo di risparmio annuale (da 0,8% al 1,5% dal 2024) comporterebbe per l'Italia risparmi energetici di molto superiori all'obiettivo generale posto a livello UE di una ulteriore riduzione del 9% rispetto ai PNIEC. Inoltre andrà approfondito il calcolo del contributo atteso nazionale previsto dalla formula inserita nella direttiva.

In generale, il rigido approccio della Commissione con una moltitudine di sotto-obiettivi settoriali presenti nelle diverse proposte legislative del pacchetto, in taluni casi obbligatori, potrebbe ridurre in modo significativo la flessibilità dello Stato membro di ottenere l'obiettivo di riduzione delle emissioni in modo efficiente ed economicamente sostenibile.

A livello nazionale è attualmente in corso un'analisi approfondita dell'intero pacchetto "Fit for 55%". Nello specifico si sta aggiornando il modello di scenario su cui è stato basato il PNIEC integrandolo con le nuove proposte della Commissione europea. I risultati di questa analisi porranno le basi per un posizionamento italiano più specifico nel negoziato in corso. Il negoziato in fase ascendente della direttiva efficienza energetica è trattato dal gruppo energia del Consiglio che ha iniziato ad analizzare il testo a settembre 2021. L'obiettivo della Presidenza slovena è quello di arrivare ad un esame completo del testo per redigere un "progress report" da consegnare alla prossima Presidenza francese, escludendo al momento il conseguimento di un orientamento generale entro dicembre 2021.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

Ad una prima analisi appare che l'iniziativa, introducendo nuovi obiettivi ed un numero molto maggiore di vincoli per il loro rispetto, se paragonata alla disciplina vigente, comporti un forte potenziamento delle misure ad oggi messe in campo, ovvero l'introduzione di nuove ulteriori misure. Tra le principali iniziative, che necessiterebbero di risorse aggiuntive specifiche, si segnalano:

- a) l'implementazione del sistema di monitoraggio per verificare l'attuazione del principio "energy efficiency first";
- b) l'estensione dell'obbligo annuo di riqualificazione energetica a tutti gli edifici della PA, non più solo a quella centrale, e degli Enti pubblici;
- c) l'obbligo di introduzione di misure per ridurre la povertà energetica;
- d) un generale incremento dell'obiettivo obbligatorio di risparmio annuale derivante da politiche attive.

Al fine di quantificare le effettive risorse necessarie, è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi e conseguentemente effettuare analisi di impatto basate sugli obblighi di risparmio richiesti.

### 6. Effetti sull'ordinamento nazionale

Dall'esame preliminare degli effetti della proposta sull'ordinamento nazionale si ritiene necessario un aggiornamento delle seguenti norme primarie: D.lgs 102/2014, D.Lgs 115/2008 e D.Lgs 20/2007. Inoltre, è probabilmente necessario un aggiornamento delle norme secondarie di seguito indicate:

1. DM MiSE 16 settembre 2016 (DM PREPAC);
2. DM MiSE 11 gennaio 2017 (DM Certificati Bianchi);
3. DM MiSE 4 agosto 2011 (DM CAR);
4. DM MiSE 22 dicembre 2017 (DM FNEE) e relativo DM 5 aprile 2019 (linee guida del FNEE);
5. DM MiSE 16 febbraio 2016 (DM Conto termico).

In aggiunta, al fine di supportare gli ambiziosi obiettivi definiti dalla nuova direttiva, si ritengono opportuni interventi di semplificazione del Codice degli Appalti e del Testo Unico dell'edilizia.

A quanto sopra, è opportuno considerare la probabile necessità di introdurre nuovi decreti attuativi relativamente a:

1. l'applicazione del principio "energy efficiency first";
2. la definizione di nuove misure per supportare l'obbligo di efficientamento energetico degli edifici della PA;
3. la definizione di nuove misure per supportare gli interventi di riduzione della povertà energetica;
4. la definizione di metodologie di valutazione degli obiettivi di decarbonizzazione dei contratti pubblici, nonché di attuazione e monitoraggio delle nuove previsioni disposte

dalla Direttiva sempre in materia di contratti pubblici.

Infine, risulterà necessario ad opera di ARERA procedere con:

1. la modifica di provvedimenti in tema di contrattualistica, informazioni di fatturazione e fatturazione per riscaldamento, raffreddamento, acqua calda sanitaria e per i consumi di gas naturale;
2. l'introduzione del principio "*energy efficiency first*" nella propria attività di regolazione;
3. l'introduzione di provvedimenti per il monitoraggio delle perdite nelle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas e per favorire, in capo ai gestori delle reti, la definizione di piani di interventi di efficienza delle reti.

#### **7. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La Direttiva prevede che le Regioni e gli Enti locali applichino il principio "*energy efficiency first*" nella definizione di tutte le proprie politiche, nonché definiscano piani sul riscaldamento e raffrescamento; inoltre, estende gli obiettivi del GPP a tutte le tipologie di contratti con la pubblica amministrazione e introduce un obbligo minimo di riqualificazione energetica degli edifici e di risparmio energetico minimo da conseguire.

#### **8. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

La Direttiva ha un impatto diretto su tutte le Pubbliche Amministrazioni, in quanto:

- è introdotto il principio "*energy efficiency first*" nella definizione di tutte le politiche della PA. L'applicazione del principio prevede l'istituzione di un apposito sistema di monitoraggio;
- sono estesi gli obiettivi del GPP a tutte le tipologie di contratti con la pubblica amministrazione;
- è introdotto un obbligo minimo di riqualificazione energetica degli edifici e di risparmio energetico minimo da conseguire annualmente.

#### **9. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

La Direttiva, alzando il livello di ambizione generale in merito agli obblighi di risparmio di energia finale da conseguire fino al 2030, avrà sicuramente un impatto positivo sulle bollette di tutti i consumatori grazie ai maggiori risparmi energetici conseguiti. Tuttavia, considerando che è necessario supportare il perseguimento dei nuovi obiettivi con politiche attive, qualora si prosegua a finanziare quest'ultime tramite gli oneri di sistema, sarà registrato un aumento dei costi delle bollette, con un conseguente impatto economico sia sulle famiglie, sia sulla competitività delle imprese, proporzionale all'incremento della spesa pubblica per il perseguimento degli obiettivi.

La Direttiva, ponendo particolare attenzione ai cittadini in condizione di povertà energetica, porterà benefici non solo in termini di minori costi energetici, maggiori informazioni e consapevolezza sulle tematiche energetiche, ma anche di maggiore qualità dell'abitare, con conseguenti ricadute anche in termini sociali.

Per le imprese la Direttiva prevede che, nell'ambito degli schemi d'obbligo (in Italia il meccanismo dei Certificati Bianchi), siano previste misure di sostegno finanziario che attenuino gli effetti del prezzo del carbonio sulle PMI, nonché introduce l'obbligo, per imprese con consumi più di 100 TJ/anno di energia, di implementare sistemi di gestione dell'energia e per imprese con

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

consumi più di 10 TJ/anno di energia (in precedente limitato a grandi imprese ed energivori) di effettuare audit energetici. I vantaggi diretti saranno quindi connessi ad una maggiore consapevolezza dei consumi energetici nelle imprese, ed in particolare nelle PMI, con la possibilità di attivare più facilmente interventi di efficienza energetica.

**Altro**

Nulla da segnalare

LOGO  
Amministrazione con  
competenza prevalente

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di **Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione)**

- **Codice della proposta:** COM(2021) 558 del 14/07/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0203(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Transizione Ecologica

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art.1	- <i>Primaria:</i> D.Lgs 102/2014, art. 1, c.1	- La Direttiva introduce nell'ambito di applicazione il principio "energy efficiency first". - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014.
Art. 2	- <i>Primaria:</i> D.Lgs 102/2014, art. 1, c.2	- La Direttiva integra e modifica le definizioni. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014.
Art. 3 (nuovo)	- <i>Primaria:</i> n.p.	- La Direttiva definisce le modalità di applicazione del principio "energy efficiency first". - <i>Impatti:</i> introduzione del nuovo articolo nel Dlgs 102/2014. Probabile definizione di un decreto attuativo (MiTE) per l'implementazione del sistema di monitoraggio con necessità di apposite risorse.
Art. 4, par. 1	- <i>Primaria:</i> n.p.	- non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 4, par. 2	- <i>Primaria:</i> D.Lgs 102/2014, art. 3, c.1	- La Direttiva modifica i target nazionali per l'efficienza energetica. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014 e aggiornamento



MODELLO  
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		del PNIEC.
Art. 4, par. 3 (nuovo)	- <i>Primaria</i> : n.p.	- La Direttiva richiede la definizione di misure compensative in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi - <i>Impatti</i> : introduzione del nuovo paragrafo nel Dlgs 102/2014
Art. 4, par. 4 (nuovo)	- <i>Primaria</i> : n.p.	- non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 5 (nuovo)	- <i>Primaria</i> : n.p. - <i>Secondaria</i> : da valutare DM 16 settembre 2016 (c.d. DM Prepac)	- La Direttiva introduce nuovi obblighi di efficienza energetica, in termini di energia risparmiata, per tutti gli edifici della PA, compresi gli enti pubblici. - <i>Impatti</i> : introduzione del nuovo articolo nel Dlgs 102/2014. Probabile definizione di un decreto attuativo (MiTE) o modifica del DM Prepac (MiTE) e relative linee guida (ENEA-GSE) di giugno 2017, con necessità di apposite risorse.
Art. 6	- <i>Primaria</i> : D.Lgs 102/2014, art. 5 - <i>Secondaria</i> : DM 16 settembre 2016 (c.d. DM Prepac)	- La Direttiva modifica gli obiettivi di efficienza degli edifici per la PA centrale, espressi in termini di superficie da efficientare, ammettendo solo riqualificazioni in edifici Nzeb e includendo anche la PA locale e, più in generale, gli enti pubblici. - <i>Impatti</i> : modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014. Probabile definizione di un decreto attuativo (MiTE) o modifica del DM Prepac (MiTE) e relative linee guida (ENEA-GSE) di giugno 2017, con necessità di apposite risorse (cf. art.6).
Art. 7, par. 1-4 e 7	- <i>Primaria</i> : D.Lgs 102/2014, art. 6	- La Direttiva estende gli obiettivi del GPP a tutte le amministrazioni. - <i>Impatti</i> : modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014.
Art. 7, par. 5 e 6 (nuovi)	- <i>Primaria</i> : n.p.	- La Direttiva prevede che negli appalti pubblici siano considerati anche obiettivi più ampi in linea con quelli di decarbonizzazione dell'UE. - <i>Impatti</i> : introduzione dei nuovi paragrafi nel Dlgs 102/2014. Definizione di un decreto attuativo (MiTE) per l'attuazione ed il monitoraggio delle nuove previsioni.

MODELLO  
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Art. 8, par. 1, 2 e da 5 a 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 7, cc.1, 1.bis e 1.ter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva aumenta gli obiettivi di efficienza energetica vincolati per l'Italia al 2030.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014. Modifica/aggiornamento del PNIEC.</li> </ul>
Art. 8, par. 3 e 4 (nuovi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva introduce un obbligo di risparmio energetico nell'ambito della povertà energetica.</li> <li>- <i>Impatti</i>: introduzione dei nuovi paragrafi nel Dlgs 102/2014. Probabile revisione delle norme di incentivazione già attive e/o implementazione di nuove misure in favore della povertà energetica, con necessità di apposite risorse.</li> </ul>
Art. 8, par. 11 (nuovo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva prevede la notifica delle modalità di raggiungimento dei nuovi target per il periodo 2023-2030.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica/aggiornamento del PNIEC.</li> </ul>
Art. 8, par. 12 (nuovo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale</li> </ul>
Art. 8, par. 13 (nuovo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva prevede che la quota d'obbligo non raggiunta entro il 2030 sia cumulata a quella del nuovo periodo d'obbligo post 2030</li> <li>- <i>Impatti</i>: introduzione del nuovo paragrafo nel Dlgs 102/2014</li> </ul>
Art. 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 7, cc.2, 3, 4.bis, 4.ter, 4.ter.1; D.lgs. 99/1999, art. 9, c. 1; D.lgs. 164/2000, art. 16, c. 4</li> <li>- <i>Secondaria</i>: DM 11 gennaio 2017 (DM Certificati Bianchi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva prevede la modifica di alcune caratteristiche per gli schemi d'obbligo e prevede che sia possibile definire un obbligo anche per la realizzazione di interventi nell'ambito della povertà energetica, comprese misure comportamentali, o presso le PMI.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014. Probabile modifica del DM Certificati bianchi e/o introduzione di un nuovo decreto attuativo (MiTE) sul tema della povertà energetica.</li> </ul>
Art. 10, par. 3 e 4 (nuovi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale</li> </ul>
Art. 11, par. 1 (nuovo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva prevede l'obbligo per</li> </ul>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		<p>imprese con un determinato consumo energetico annuo di munirsi di sistemi di gestione dell'energia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impatti</i>: introduzione del nuovo paragrafo nel Dlgs 102/2014</li> </ul>
Art. 11, par. 2-6 e 8-9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva modifica gli obblighi per l'esecuzione degli audit energetici e le relative attuative.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014</li> </ul>
Art. 11, par. 7 (nuovo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva esonera le imprese dagli obblighi previsti dall'art. 11 se implementano contratti EPC.</li> <li>- <i>Impatti</i>: introduzione del nuovo paragrafo nel Dlgs 102/2014 e modifica dell'art. 8 del medesimo Dlgs.</li> </ul>
Art. 11, par. 10 (nuovo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva prevede l'obbligo per i CED con rilevanti consumi di comunicare energetici, di comunicare i propri dati.</li> <li>- <i>Impatti</i>: introduzione del nuovo paragrafo nel Dlgs 102/2014.</li> </ul>
Art. 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 9, c. 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misurazione e fatturazione dei consumi energetici</li> <li>- Non sono previste modifiche</li> </ul>
Art. 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 9, c. 1 e 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misurazione e fatturazione dei consumi energetici</li> <li>- Non sono previste modifiche</li> </ul>
Art. 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 9, c. 5, 5.ter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misurazione e fatturazione dei consumi energetici</li> <li>- Non sono previste modifiche</li> </ul>
Art. 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 9, c. 5 e 5.bis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misurazione e fatturazione dei consumi energetici</li> <li>- Non sono previste modifiche</li> </ul>
Art. 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 9, c. 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono previste modifiche</li> </ul>
Art. 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 9, cc. 8.bis, 8.ter e Allegato 9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva modifica in parte quanto previsto per le Informazioni di fatturazione per riscaldamento, raffreddamento e ACS.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica degli articoli del Dlgs 102/2014 e conseguenti provvedimenti dell'ARERA.</li> </ul>
Art. 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 9, cc. 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono previste modifiche</li> </ul>
Art. 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 9, cc. 8.ter e 8.ater</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono previste modifiche</li> </ul>
Art. 20 (nuovo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La direttiva prevede specifici requisiti contrattuali per gli utenti finali dei servizi di fornitura di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda</li> </ul>

MODELLO  
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		<p>sanitaria .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impatti</i>: introduzione dell'articolo nel Dlgs 102/2014 e conseguenti provvedimenti dell'ARERA.</li> </ul>
Art. 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 13, 14 e 17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva amplia il perimetro delle attività di informazione e formazione anche all'ambito della povertà energetica. Inoltre, richiede che gli utenti finali possano accedere a meccanismi extragiudiziali semplici.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica degli articoli del Dlgs 102/2014</li> </ul>
Art. 22 (nuovo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva prevede che siano messe in campo misure in favore della povertà energetica.</li> <li>- <i>Impatti</i>: introduzione dell'articolo nel Dlgs 102/2014 e probabile decreto attuativo (MiTE).</li> </ul>
Art. 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 10 e Allegati 3, 4, 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva prevede sia predisposta una nuova valutazione sul riscaldamento e raffrescamento e che, sulla base di questa, siano definite specifiche misure di sostegno. Tale studio deve essere condotto anche a livello regionale.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014 e probabile modifica dei decreti sul Conto Termico (DM 16 febbraio 2016) e/o Certificati bianchi (DM 11 gennaio 2017)</li> </ul>
Art. 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 10 e Allegati 3, 4, 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva modifica la definizione di rete di teleriscaldamento efficiente, prevede che le reti esistenti sopra i 5 MW si adeguino alla nuova definizione dal 2025, che le ristrutturazioni delle reti rispettino i requisiti della nuova definizione e che sia valutato l'allaccio alle reti di teleriscaldamento per specifiche utenze.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modificare l'articolo del Dlgs 102/2014.</li> </ul>
Art. 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 11 e Allegati 6 e 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva prevede che l'ARERA e i gestori di rete di distribuzione e trasmissione adottino il principio "energy efficiency first"; che i gestori di rete</li> </ul>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		<p>implementino il monitoraggio delle perdite di rete e piani di interventi di efficienza energetica sulla stessa; che sia rivisto in conseguenza il sistema tariffario.</p> <p>- <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014 e relativi provvedimenti ARERA.</p>
Art. 26	- <i>Primaria</i> : D.Lgs 102/2014, art. 12	<p>- La Direttiva aggiorna le disposizioni sui regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione.</p> <p>- <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014.</p>
Art. 27	- <i>Primaria</i> : D.Lgs 102/2014, art. 14 e Allegato 8	<p>- La Direttiva estende i servizi energetici anche a nuovi servizi finanziari, alla fornitura dell'elenco delle aziende certificate nel settore dell'efficienza energetica e alla definizione di metodologie di misurazione dei consumi.</p> <p>- <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014.</p>
Art. 28, par. 1, 2, 4, 5, 6, 8	- <i>Primaria</i> : n.p.	- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.
Art. 28, par. 3 (nuovo)	- <i>Primaria</i> : n.p.	<p>- La Direttiva prevede una diffusione di nuovi strumenti finanziari (mutui verdi) e l'introduzione di schemi di finanziamento on-bill e on-tax.</p> <p>- <i>Impatti</i>: introduzione del nuovo paragrafo nel Dlgs 102/2014 e probabile definizione di un DM Attuativo (MiTE) o modifica del DM 22 dicembre 2017 (DM FNEE - MiTE) e relativo DM 5 aprile 2019 (linee guida del FNEE - MiTE).</p>
Art. 28, par. 7, 9, 10, 11	- <i>Primaria</i> : D.Lgs 102/2014, art. 15	<p>- La Direttiva amplia il perimetro del Fondo nazionale efficienza energetica all'ambito della povertà energetica</p> <p>- <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014 e probabile modifica del DM 22 dicembre 2017 (DM FNEE - MiTE) e relativo DM 5 aprile 2019 (linee guida del FNEE - MiTE)</p>
Art. 28, par. 12	- <i>Primaria</i> : n.p.	- La Direttiva prevede che i proventi delle aste possano essere impiegate non solo per i progetti rientranti nel PREPAC,

MODELLO  
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		<p>ma tutti gli interventi di efficienza energetica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impatti</i>: introduzione del nuovo articolo nel Dlgs 102/2014</li> </ul>
Art. 29	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i> Allegato 1, D.Lgs 115/2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva modifica i riferimenti per i fattori di conversione di energia primaria e ne chiarisce le modalità di applicazione.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dell'Allegato 1 del Dlgs 115/2008.</li> </ul>
Art. 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva estende l'ambito sanzionatorio a tutti gli ambiti della norma.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014.</li> </ul>
Art. 31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.</li> </ul>
Art. 32	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.</li> </ul>
Art. 33	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva modifica le metodologie per la comunicazione annuale dei dati sulla cogenerazione.</li> <li>- <i>Impatti</i>: introduzione dell'articolo nel Dlgs 102/2014.</li> </ul>
Art. 34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.</li> </ul>
Art. 35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.</li> </ul>
Art. 36	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva modifica i riferimenti delle abrogazioni.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 102/2014.</li> </ul>
Art. 37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrata in vigore.</li> </ul>
Art. 38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.</li> </ul>
All. 1 (nuovo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formula per il contributo nazionale al target 2030 di efficienza energetica.</li> <li>- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.</li> </ul>
All. 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 10, comma 12 e D.lgs 8 febbraio 2007, n. 20</li> <li>- <i>Secondaria</i>: DM 4 agosto 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione.</li> <li>- Non sono previste modifiche.</li> </ul>
All. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.lgs 8 febbraio 2007, n. 20</li> <li>- <i>Secondaria</i>: DM 4 agosto 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva modifica dei criteri per la definizione di cogenerazione ad alto rendimento.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dei decreti richiamati.</li> </ul>
All. 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, Allegato 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva modifica ed integra i contratti di rendimento energetico sottoscritti con il</li> </ul>

MODELLO  
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		<p>settore pubblico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dell'Allegato al Dlgs 102/2014.</li> </ul>
All. 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodi e principi comuni di calcolo dell'impatto dei regimi obbligatori di efficienza energetica o di altre misure.</li> <li>- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.</li> </ul>
All. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, Allegato 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva estende i criteri minimi per gli audit energetici e introduce i criteri minimi per il monitoraggio dei CED.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dell'Allegato al Dlgs 102/2014.</li> </ul>
All. 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, art. 9, c.7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per il reale consumo di gas naturale.</li> <li>- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.</li> </ul>
All. 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, Allegato 9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda.</li> <li>- Non sono previste modifiche.</li> </ul>
All. 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziale di efficientamento per il riscaldamento ed il raffrescamento.</li> <li>- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.</li> </ul>
All. 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi costi benefici.</li> <li>- non prevede normativa da recepire.</li> </ul>
All. 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, Allegato 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garanzie d'origine.</li> <li>- Non sono previste modifiche.</li> </ul>
All. 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, Allegato 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica.</li> <li>- Non sono previste modifiche.</li> </ul>
All. 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, Allegato 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione.</li> <li>- Non sono previste modifiche.</li> </ul>
All. 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: D.Lgs 102/2014, Allegato 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Direttiva estende gli elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico a tutte le tipologie di soggetti.</li> <li>- <i>Impatti</i>: modifica dell'Allegato al Dlgs 102/2014.</li> </ul>
All. 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Primaria</i>: n.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.</li> </ul>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

All. 16 (nuovo)	- <i>Primaria</i> : n.p.	- Non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale.
-----------------	--------------------------	---